



CITTÀ DI FARA IN SABINA

Provincia di Rieti

ORIGINALE

N. Registro Generale 1039 del 10.08.2020

SETTORE V - PIANIFICAZIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. Registro di Settore 7 del 10.08.2020

Cronologico Albo n°. 1244/2020

Oggetto: SUE001 - SOC. TORNARINO S.R.L. PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA 'TORNARINO' - CONVENZIONE URBANISTICA DEL 16.10.2018 - SUB-COMPARTO 'A' - OPERE DI URBANIZZAZIONE. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SS.MM.II.. - FORMA SEMPLIFICATA IN MODALITÀ ASINCRONA - PREAVVISO DI DINIEGO EX ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Adotta la seguente determinazione:

VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 24.06.2020 con il quale è stato nominato il Responsabile del Settore n. 5 "Pianificazione ed Assetto del Territorio" ai sensi degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta n. 327 del 20.12.2011;

VISTO il Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 17.01.2013;

VISTO il Piano Comunale triennale di prevenzione della corruzione, approvato con Deliberazione di G.C. n. 3/2018;

PREMESSO:

- che la società Tornarino S.r.l., con sede in Roma in Via Topino n. 35, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 2911/91, P.IVA 04018971004, è proprietaria dell'area sita nella frazione di Passo Corese in prossimità dell'incrocio semaforizzato della S.S. n. 4 Via Salaria, attualmente distinta in Catasto al Foglio n. 46 particella n. 1878, classificata dal vigente P.R.G. come "Zona D Artigianato e piccola industria - Sottozona D2 espansione";

- che sulla suddetta area con Deliberazione di C.C. n. 27 del 20.09.2005 è stato approvato il *“Piano di Lottizzazione convenzionata in località Tornarino adeguato alle nuove destinazioni d'uso consentite dal PRG”*, unitamente allo schema di convenzione urbanistica della durata di cinque anni che è stata successivamente stipula con la società Tornarino S.r.l. in data 22.02.2006, con atto Rep. 604 a rogito del Segretario comunale registrato a Rieti il 14.03.2006 al n. 348;
- che in attuazione del suddetto Piano di Lottizzazione convenzionato in data 03.11.2009 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 78 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di pertinenza dello stesso e che quanto autorizzato non è stato realizzato a causa della perdurante crisi economico-finanziaria che si è posta ad ostacolo all'attuazione del piano stesso, ma anche a causa delle difficoltà incontrate nella risoluzione della problematica relativa all'innesto della viabilità di lottizzazione con la S.S. n. 4 Via Salaria;
- che tale ultima problematica appare superata attraverso il Provvedimento d'Intesa Stato - Regione Lazio, prot. n. 2183/530 del 03.09.2015, emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna in conformità alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi esperita il 15.12.2014 e dei pareri successivamente pervenuti, con il quale è stato approvato il Progetto Definitivo redatto dall'ANAS S.p.A., relativo ai lavori occorrenti per l'eliminazione dell'incrocio semaforizzato al Km 36+000 - svincolo di Passo Corese della S.S. n. 4 Via Salaria;
- che la società Tornarino S.r.l. con nota prot. 27698 del 08.11.2016, ha trasmesso la proposta di formazione ed attuazione di due distinti sub-comparti del suddetto Piano di Lottizzazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 17 della n. 1150/1942, così come modificato dall'art. 5, comma 8-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011, e che la stessa è stata accolta *“nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione”* dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 76 del 22.12.2016;
- che la medesima società Tornarino S.r.l. con nota prot. 8335 del 27.03.2017, ha prodotto il Progetto Definitivo delle opere di urbanizzazione di pertinenza del sub-comparto denominato *“A”* come individuato con Deliberazione di C.C. n. 76/2016, per il quale è stato acquisito il parere preventivo dell'ANAS S.p.A, reso con nota prot. CDG-0328211-P del 23.06.2017, limitatamente alla viabilità pubblica - tratto di attestamento alla S.S. n. 4 Via Salaria, e del Settore Programmazione e Gestione del Territorio del Comune di Fara in Sabina, reso con nota prot. 19353 del 03.08.2017 e successiva integrazione prot. 26681 del 26.10.2017, limitatamente alla realizzazione della rete idrica e fognaria;

RICORDATO:

- che il Sig. Marco Pezzotti, nato a Roma il 20.10.1975, C. Fiscale PZZ MRC 75R20 H501W, residente a Fara in Sabina in Via Enrico Fermi n. 14, in qualità di A.U. della società Tornarino S.r.l., ha trasmesso istanza di Permesso di Costruire allo Sportello Unico per l'Edilizia, acquisita al prot. n. 12063 del 29.05.2019, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di pertinenza del CPR_A del Piano di Lottizzazione, individuato con Deliberazione di C.C. n. 76 del 22.12.2016;
- che la società Tornarino S.r.l. ha titolo per eseguire l'intervento previsto in virtù della convenzione urbanistica sottoscritta con atto a rogito del notaio Dott.ssa Paola Barontini, sottoscritta in data 16.10.2018, Rep. 2302 Racc. 1559, registrato a Rieti il 26.10.2018 al n. 3077 serie 1T, secondo lo schema approvato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 22.02.2018.
- che con nota prot. 12953 del 10.06.2019 dello scrivente Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.), ha richiesto il perfezionamento dell'istanza pervenuta in quanto priva della documentazione minima necessaria;
- che la società istante ha trasmesso la documentazione tecnica richiesta e che la stessa è acquisita al prot. n. 16048 del 12.07.2019 e prot. n. 16902 del 23.07.2019.



VISTO:

- che l'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001, ed in particolare il comma 3 che dispone *“Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”*;
- che con atto prot. 18998 del 20.08.2019, che qui si intende integralmente richiamato, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, della Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata in modalità asincrona, al fine di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni e degli Enti gestori dei servizi di rete al fine di rilasciare il suddetto Permesso di Costruire;
- che entro il termine previsto di cui all'art. 14-bis, c.2, lett. b), sono pervenute le seguenti comunicazioni e richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni e dei Enti coinvolti:
 - SNAM RETE GAS, nota del 30.08.2019, con la quale comunica una serie di considerazioni cui si rimanda integralmente;
 - ITALGAS RETI, nota prot. 19245DEF0027 del 02.09.2019, con la quale comunica una serie di considerazioni cui si rimanda integralmente;
 - ARPA LAZIO – Dipartimento Pressioni sull'Ambiente – Servizio Sezione Provinciale di Rieti, nota prot. 54923 del 02.09.2019, con la quale comunica una serie di “considerazioni con finalità di supporto tecnico” cui si rimanda integralmente;
 - REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa Del Suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota prot. 69422 del 03.08.2019, con la quale sono state richieste una serie di integrazioni cui si rimanda integralmente;
 - CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, nota prot. 5749 del 04.09.2019, con la quale sono state richieste una serie di integrazioni cui si rimanda integralmente;
 - AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE, nota prot. 5993 del 05.09.2019, con la quale sono state richieste una serie di integrazioni cui si rimanda integralmente;
- che con nota prot. 20234 del 06.09.2019, che qui si intende integralmente richiamata, lo scrivente S.U.E. comunale ha trasmesso alla società istante le suddette richieste di integrazioni, assegnando alla stessa 30 giorni, decorrenti dalla data della sua ricezione, per ottemperare a quanto richiesto;

RICORDATO:

- che la società ANAS S.p.A. con nota prot. CDG-0543070-P del 26.09.2019, acquisita al protocollo comunale n. 21907 del 26.09.2019, ha trasmesso il proprio “parere di fattibilità tecnica” subordinato alla verifica dell'accoglimento delle prescrizioni in esso riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
- che con nota acquisita al prot. 22548 del 03.10.2019, la società istante ha richiesto una proroga di 30 giorni al termine assegnato per produrre le integrazioni richieste, motivando la stessa in ragione della particolare complessità degli studi richiesti ed in particolare di quelli da elaborare in risposta a quanto richiesto dal Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano e dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;

VISTO:



- che con atto prot. 22572 del 04.10.2019 lo scrivente S.U.E. comunale ha concesso la proroga di 30 giorni al termine assegnato alla società istante per ottemperare alla richiesta di integrazione di cui alla nota prot. 20234 del 06.09.2019, stabilendo come nuovo termine la data del 05.11.2019;
- che la società Tornarino S.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto attraverso la presentazione della documentazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. 24878 del 05.11.2019;
- che con nota prot. 24942 del 05.11.2019, che qui si intende integralmente richiamata, lo scrivente S.U.E. comunale ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa, stabilendo come termine perentorio per la conclusione della presente conferenza, entro il quale le Amministrazioni e gli Enti coinvolti devono inviare le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della stessa (art. 14-bis, comma 2, lettera c), la data del 19 gennaio 2020;

RICORDATO:

- che la società TIM S.p.A. (TELECOM ITALIA S.p.A.) con nota del 11.11.2019, acquisita al protocollo comunale n. 25312 del 12.11.2019, ha trasmesso il proprio parere con la quale comunica una serie di considerazioni cui si rimanda integralmente;
- che in data 20.11.2019 acquisita al prot. n. 26096 è pervenuta in maniera tardiva, per problemi tecnici di trasmissione e di successiva protocollazione, la richiesta di integrazioni formulata dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI - Dipartimento di Prevenzione prot. 42299 del 04.09.2019, cui si rimanda integralmente;
- che, sebbene pervenuta oltre il termine di cui all'art.14, comma 2, lett. b) della Legge n. 241/1990, lo scrivente S.U.E. comunale, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria Locale di Rieti di effettuare le proprie verifiche ed emettere le conseguenti determinazioni, ha contattato direttamente la società Tornarino S.r.l. che, con comunicazione via pec del 27.11.2019 acquisita al protocollo comunale n. 26747, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che nell'ambito della Conferenza di Servizi, entro il termine sopra stabilito del 19 gennaio 2020, sono pervenuti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:
 - 1) SNAM RETE GAS, nota del 30.08.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 19990 del 04.09.2019, parere con le considerazioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;
 - 2) ITALGAS RETI, nota prot. 19245DEF0027 del 02.09.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 20085 del 05.09.2019, parere con le considerazioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;
 - 3) ARPA LAZIO - Dipartimento Pressioni sull'Ambiente - Servizio Sezione Provinciale di Rieti, nota prot. 54923 del 02.09.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 19866 del 03.09.2019, "considerazioni con finalità di supporto tecnico" cui si rimanda integralmente;
 - 4) ANAS S.p.A. con nota prot. CDG-0543070-P del 26.09.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 21907 del 26.09.2019, "parere di fattibilità tecnica" subordinato alla verifica dell'accoglimento delle prescrizioni in esso riportate cui si rimanda integralmente - e la relativa nota di "Recepimento prescrizioni - Atto di rinuncia unilaterale" sottoscritto dal Sig. Marco Pezzotti in qualità di A.U. della società Tornarino S.r.l., acquisto nell'ambito della Conferenza di Servizi;
 - 5) TERNA – RETE ITALIA con nota trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 24617 del 29.10.2019, parere di compatibilità con l'elettrodotto 22 kV Villavalle – Roma Nord tra le campate 117-118, cui si rimanda integralmente;
 - 6) TIM S.p.A. (TELECOM ITALIA S.p.A.) con nota del 11.11.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 25312 del 12.11.2019, con le considerazioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;



7) REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa Del Suolo - Area Tutela del Territorio - Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota prot. 1017566 del 13.12.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 28122 del 13.12.2019, parere favorevole con le condizioni e le prescrizioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;

8) COMUNE DI FARA IN SABINA - Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio - Ufficio Tutela Paesaggistica, prot.883 del 14.01.2020, parere reso ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/2004, con le condizioni e le prescrizioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;


9) AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE, nota prot. 318 del 14.01.2020, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 1276 del 17.01.2020, con la quale sono state espresse una serie di considerazioni, cui si rimanda integralmente;

10) CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, nota rif.prot. 1243 del 06.11.2019, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 1587 del 21.01.2020, con la quale sono state espresse una serie di considerazioni, cui si rimanda integralmente.

- che i pareri espressi dall'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE e dal CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO, hanno evidenziato un serie di elementi ostativi che non sono stati ritenuti superabili a meno di apportare modifiche sostanziali alla progettazione e alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi;
- che con Determinazione n. 119 (R.S. n. 3/2020) del 29.01.2020 è stata adottata, ai sensi del comma 5 dell'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi e la società Tornarino S.r.l. è stata invitata, ai sensi dell'art. 10bis, a produrre entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della stessa le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostativi comunicati;
- che lo scrivente S.U.E. comunale con nota prot. 2183 del 29.01.2020 ha trasmesso via pec la suddetta determinazione alla Tornarino S.r.l. e a tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo in argomento, e che pertanto il termine perentorio di cui all'art. 10bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. è stato stabilito per la data del 8 febbraio 2020;
- che in data 07.02.2020 la società Tornarino S.r.l. ha trasmesso via pec le proprie osservazioni e la relativa documentazione tecnica acquisite al protocollo comunale n. 3055 e 3056 del 10.02.2020;

VISTO:

- che, pertanto, con atto prot. 3360 del 12.02.2020, che qui si intende integralmente richiamato, è stata indetta nuovamente la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-bis, c.2, Legge n. 241/1990, inviando le osservazioni ricevute alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti e fissando un nuovo termine;
- che entro il termine previsto di cui all'art. 14-bis, c.2, lett. b), sono pervenute le seguenti comunicazioni e richieste di integrazioni da parte delle Amministrazioni e dei Enti coinvolti:
 - 1) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, nota prot. 2659-P del 24.02.2020;
- che la società Tornarino S.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto attraverso la presentazione della documentazione tecnica acquisita al protocollo comunale n. 6798 del 02.04.2020;
- che con nota prot. 6855 del 02.04.2020, che qui si intende integralmente richiamata, lo scrivente S.U.E. comunale ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa, stabilendo la data del 26



giugno 2020 come termine perentorio per la conclusione della presente conferenza (art. 14-bis, comma 2, lettera c), fatto salvo quanto disposto all'art. 103 del Decreto Legge n. 18/2020, che dispone al comma 1: *“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.”*;

- che l'art. 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto che *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*

RICORDATO:

- che, altresì, con nota prot. 6430 del 01.06.2020 acquisita al protocollo comunale 12269 del 04.06.2020, allegata alla presente e pervenuta in maniera tardiva rispetto al termine di cui all'art. 14bis, comma 2, lett. b) della Legge n. 241/90 della Conferenza di Servizi indetta con atto prot. 3360 del 12.02.2020, il CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO ha rappresentato che l'area di intervento non è più ricompresa all'interno del proprio comprensorio ma rientra nella competenza del CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA (ex Consorzio della Bonifica Reatina);
- che con nota prot. 12284 del 04.06.2020, che qui si intende integralmente richiamata, lo scrivente S.U.E. comunale ha trasmesso la suddetta comunicazione CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA (ex Consorzio della Bonifica Reatina), ed ha comunicato a tutte le Amministrazioni e gli Enti coinvolti il termine perentorio per la conclusione della conferenza, di cui all'art. 14-bis, comma 2, lettera c), che per effetto delle suddette disposizioni è stato fissato per la data del 3 agosto 2020;

VISTO:

- che nell'ambito della presente Conferenza di Servizi, entro il termine sopra stabilito del 3 agosto 2020, sono pervenuti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati:

- 1) REGIONE LAZIO - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa Del Suolo - Area Vigilanza e Bacini Idrografici, prot. 1039427.20-12-2019 (Allegato 1), cui si rimanda integralmente, con la quale sono state espresse una serie di considerazioni, ed in particolare:

“In merito alla conferenza dei servizi sul progetto relativo al piano di lottizzazione in oggetto, si comunica che l'Amministrazione Idraulica competente sul reticolo idrografico secondario, che risulta essere interessato dall'intervento in argomento (fosso Corese – fosso Tornarino) è Città Metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio di Bonifica interessato per territorio.

Quanto sopra discende dal combinato disposto della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 (art. 8, comma 2, lett. a e art. 9, comma 1 lett. a e d) della D.G.R.L. n. 5079 del 12/10/1999. A titolo ricognitivo del riparto delle competenze è intervenuta recentemente la D.G.R. 16 giugno 2016, n. 335 (pubblicata ne Bollettino Ufficiale della regione Lazio n. 650 – Suppl. N. 1- del 23/06/2016).

Per quanto concerne il reticolo idrografico di competenza, l'intervento risulta esterno e non interessato dalle previsioni del “PSI – Piano stralcio per le aree di esondazione del Fiume Tevere nel tratto compreso tra Orte e Castel Giubileo” per le piene del Tevere, redatto



dall'Autorità di bacino ai sensi della Legge n. 183/89 e successive modificazioni e integrazioni.”;

- 2) AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO CENTRALE, nota prot. 3880 del 04.06.2020 (Allegato 2), cui si rimanda integralmente, con la quale sono state espresse una serie di considerazioni, ed in particolare:

“In riferimento alla presente indizione di Conferenza di Servizi, si ribadisce che allo stato degli studi l'area interessata dall'intervento non risulta essere ricompresa tra quelle definite a rischio idrogeologico in quanto esterna al perimetro del “PSI – Piano stralcio per le aree di esondazione del Fiume Tevere nel tratto compreso tra Orte e Castel Giubileo”. Per quanto sopra, la competenza è in capo alla autorità Idraulica competente per territorio ...”;


- 3) MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, nota prot. 7912-P del 24.06.2020 (Allegato 3), cui si rimanda integralmente, con la quale sono state espresse una serie di considerazioni, ed in particolare:

“Con riferimento all'oggetto in atti ..., questa Soprintendenza dall'esame istruttorio ha rilevato che l'intervento progettuale:

- *riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali al Piano di Lottizzazione convenzionata “Tornarino – Comparto “A”, in “Zona D Artigianato e piccola industria – Sottozona D2 espansione” del vigente P.R.G.;*
- *nella Tav. B del P.T.P.R adottato ed approvato, ricade nella fascia di rispetto di protezione delle acque pubbliche (art. 35 del N.T.A.) e, secondo il punto 8 dell'art. 35 delle N.T.A. del PTPR. È previsto che:
Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
a) *mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;*
b) *comprovata esistenza di aree edificate contigue;*
c) *rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico.**
- *nella Tav. A del PTPR adottato ed approvato ricade all'interno del “Paesaggio Agrario di valore”;*
- *dalle integrazioni che sono state richieste con nota 2659-P del 24/02/2020 e che sono giunte al nostro protocollo con nota 4571 del 3/04/2020, si desume che la condizione di inedificabilità assoluta entro la fascia dei 50m non è stata rispettata nell'elaborato di progetto (tale condizione vale anche per le vasche di laminazione oltre che per le opere infrastrutturali previste).*

Tutto ciò premesso, questa Soprintendenza esprime parere negativo in quanto il progetto non è conforme alle norme del PTPR e richiede che venga presentato un nuovo progetto che tenga conto delle prescrizioni summenzionate o, in alternativa, si richieda l'applicazione della speciale procedura prevista per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, da realizzarsi in deroga alle modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincoli paesaggistici, secondo le specifiche modalità applicative regionali di cui alla nota del 23.01.2020 – prot. n. 0063818 ad integrazione della precedente nota del 03.04.2019 prot. n° 0261120, nonché secondo le modalità operative definite dalla Ns. direzione Generale con nota del 17.07.2019 – prot. n. 19803-P.”;

- 4) AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI, nota prot. 42373 del 29.07.2020, trasmessa via pec ed acquisita al protocollo comunale n. 16564 del 30.07.2020 (Allegato 4), parere favorevole con le condizioni e le prescrizioni in esso riportate cui si rimanda integralmente;



VISTO e richiamato l'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 5 che dispone che *“Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.”*;

PRESO ATTO che, per quanto sopra rappresentato, l'Amministrazione Idraulica competente ad esprimere il richiesto parere nell'ambito della presente Conferenza di Servizi e la Provincia di Rieti (e non la Città Metropolitana di Roma Capitale come erroneamente indicato) e il Consorzio di Bonifica interessato per territorio, ovvero il Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina (ex Consorzio della Bonifica Reatina).

RILEVATO che il parere vincolante espresso dal MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, di cui alla nota prot. 7912-P del 24.06.2020, si pone come elemento ostativo per la conclusione positiva del procedimento amministrativo in argomento.

ATTESO che per espressa previsione normativa (art. 10-bis), nei procedimenti a istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

ATTESO che qualora il proponente non trasmetta le proprie osservazioni entro il predetto termine, sarà emessa determinazione di conclusione negativa che produce l'effetto del rigetto della domanda; qualora invece il proponente trasmetta le proprie osservazioni entro il medesimo termine, il responsabile del procedimento, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di tali osservazioni, indice nuovamente la conferenza di servizi semplificata, inviando le osservazioni ricevute alle amministrazioni coinvolte e fissando un nuovo termine. Qualora entro questo termine le amministrazioni confermino il loro dissenso, sarà data ragione del loro mancato accoglimento nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza (art. 14-bis, comma 5).

VISTI:

- il D.P.R. 6 giugno, n. 380 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;
- l'art. 32, commi 1 e 1bs della legge 18 giugno 2009, n. 69;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente atto:

1. di dichiarare che sussistono i seguenti elementi che ostano all'accoglimento della domanda in oggetto e non consentono di procedere all'adozione della determinazione positiva della



Conferenza di Servizi, favorevole all'interessato, ed in particolare:

- del parere negativo e vincolante del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti, di cui alla nota prot. 7912-P del 24.06.2020;
2. di adottare la presente determinazione di conclusione negativa della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 5 dell'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., invitando la società Tornarino S.r.l. a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della presente, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, in cui potranno essere evidenziate le ragioni per le quali si ritengono non fondati o non pertinenti i motivi ostativi di cui al precedente punto 1);
 3. di dare atto che:
 - il SUE comunale provvederà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette osservazioni ad inviare le stesse alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti procedendo ai sensi del comma 2 dell'art. 14bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni sarà data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi;
 - qualora il procedimento si concluda con esito negativo la S.V. potrà ricorrere contro tale esito impugnando i relativi atti;
 - qualora non pervengano osservazioni sarà emesso il provvedimento definitivo negativo finale, che legittima la S.V. alla proposizione degli eventuali ricorsi ovvero a presentare una nuova domanda.
 4. di trasmettere copia della presente determinazione alle Amministrazioni e agli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, nonché ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
 5. di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

La presente Determinazione è pubblicata insieme a tutti gli atti e documenti relativi alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto sul sito istituzionale di questo Comune al seguente link:

<https://www.farainsabina.gov.it/amministrazione/conferenze-di-servizi/category/40-sue-tornarino.html>

Il Responsabile del Settore

ARCH. GIANNI PENTA



Allegato 1**REGIONE
LAZIO**DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICICittà di Fara in Sabina (RI)
Settore Pianificazione ed Assetto del
Territorio Sportello Unico per l'Edilizia
ufficioprotocollo@comunefarasabina.pecpa.it

OGGETTO: Piano di lottizzazione convenzionata "Tornarino" Convenzione urbanistica del 16.10.2018 – Sub-Comparto A – Opere di urbanizzazione – Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità asincrona

In merito alla conferenza dei servizi sul progetto relativo al piano di lottizzazione in oggetto, si comunica che l'Amministrazione Idraulica competente sul reticolo idrografico secondario, che risulta essere interessato dall'intervento in argomento (fosso Corese – fosso Tornarino) è Città Metropolitana di Roma Capitale e il Consorzio di Bonifica interessato per territorio.

Quanto sopra discende dal combinato disposto della L.R. 11 dicembre 1998, n. 53 (art. 8, comma 2, lett. a e art. 9, comma 1, lett. a e d) e della D.G.R.L. n. 5079 del 12/10/1999. A titolo ricognitivo del riparto di competenze è intervenuta recentemente la D.G.R. 16 giugno 2016, n. 335 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 50 – Suppl. n. 1- del 23/06/2016).

Per quanto concerne il reticolo idrografico di competenza, l'intervento risulta esterno e non interessato dalle previsioni del "PS1 – Piano Stralcio per le aree a rischio di esondazione del Fiume Tevere nel tratto da Orte a Castel Giubileo" per le piene del Tevere, redatto dall'Autorità di Bacino ai sensi della Legge n. 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Funzionario tecnico
arch. Vittorio ColettaIl Dirigente dell'Area ad Interim
ing. Antonio BattaglinoIL Direttore
ing. Wanda D'Ercole



**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DELL'APPENNINO CENTRALE**
Settore Roma Capitale e Sub-Distrettuale Lazio



Allegato 2

Città di Fara in Sabina
Settore Pianificazione ed Assetto del Territorio
Sportello Unico per l'Edilizia
Via S. Maria in Castello, 12 - 02032 Fara in Sabina (RI)
suap@pec.farainsabina.gov.it

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dip. IV – Serv. 2° Tutela delle acque, Risorse idriche
Viale Giorgio Ribotta 41-43 - 00144 Roma
ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
Via del Fosso di Dragoncello, 172 – 00124 Roma
cbtar@pec.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative
Area Viabilità e Reti Infrastrutturali
Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma
retiinfrastrutturali@regione.lazio.legalmail.it

Regione Lazio
Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica
Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo
Area Vigilanza e Bacini Idrografici
Via Capitan Bavastro, 108 - 00154 Roma
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

Autorità di Bacino del Fiume Tevere
N. Prot.: 0003880
data: 04-06-2020



00038802020

Oggetto: Conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona. Convenzione Urbanistica del 16/10/2018. Piano di lottizzazione convenzionata "Tornarino". Sub-comparto A - Opere di Urbanizzazione. Progetto definitivo. SUE001 - soc. Tornarino Srl.

La Amministrazione Comunale di Fara in Sabina, con nota n. 2183 del 29/01/2020, acquisita al ns. protocollo con il n. 0000871 del 29/01/2020, ha trasmesso la Determina di Conclusione con preavviso di diniego della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, indetta in data 20/08/2019. Nell'ambito di quel procedimento, la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale ha espresso il proprio avviso con nota n. 0000318 del 14/01/2020.



Successivamente, la stessa Amministrazione Comunale, con nota n. 3360 del 12/02/2020 ha convocato sullo stesso intervento una nuova Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.

In riferimento alla presente indizione di Conferenza dei Servizi, si ribadisce che allo stato degli studi l'area interessata dall'intervento non risulta essere ricompresa tra quelle definite a rischio idrogeologico in quanto esterna al perimetro del "PS1 – Piano stralcio per le aree a rischio di esondazione del Fiume Tevere nel tratto compreso tra Orte e Castel Giubileo".

Per quanto sopra, la competenza idraulica è in capo alla Autorità Idraulica competente per territorio; nel caso in fattispecie la Città Metropolitana di Roma Capitale che si avvale del CBTAR - Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.

Il Coordinatore U.O.
Area Metropolitana di Roma
(geom. Stefano Pesce)

Il dirigente ad interim
(ing. Carlo Ferranti)

Allegato 3



MIBACT | SABAP-LAZ | 24/06/2020 | 0007912-P

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA
mail: sebap-laz@beniculturali.it
pec: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

AI COMUNE DI FARA IN SABINA
ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Risposta a nota ns prot. n. **2085** del **13/02/**
Integrazioni ns prot. **4571** del **3/04/2020**

Ns. protocollo _____ del _____

Cl. (classifica) _____

Oggetto: Comune: Fara in Sabina

Località: Passo Corese

Riferimenti catastali: Foglio 46, p.lla n. 1878

Istanza: Piano di lottizzazione convenzionata "Tornarino" – convenzione urbanistica del 16/10/2018 – sub comparto A – Opere di urbanizzazione.

Trasmissione osservazioni alla determinazione n° 119/2020 e indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis, co. 2 della L. 241/90.

Forma semplificata in modalità asincrona.

Titolare: società Tornarino s.r.l.

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

PARERE NEGATIVO

E p. c

Alla **REGIONE LAZIO**

Dir. Reg. Lavori pubblici

Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Area Tutela del Territorio Servizio Geologico e Sismico Regionale

Area Vigilanza e Bacini Idrografici

Via Capitan Bavastro, 108

dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

AI CONSORZIO DI BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA

(ex Consorzio Della Bonifica Reatina)

Settore Tecnico

Via Salaria, 3

02100 - Rieti

bonificareatina@pec.it

All'AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Via Monzambano, 10



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

00185, Roma
bacinodevere@pec.abtevere.it

Alla **PROVINCIA DI RIETI**
Settore tecnico
Via Salaria, 3 02100 – Rieti (RI)
urp.provinciarieti@pec.it

All' **AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE**
Dipartimento di prevenzione
asl.rieti@pec.it

All' **ARPA LAZIO**
Agenzia per la Protezione Ambientale del Lazio
Via Garibaldi, 114
02100 Rieti (RI)

Al **COMUNE DI FARA IN SABINA**
Settore Pianificazione ed Assetto del territorio
Ufficio Tutela Paesaggistica
a.valenzi@farainsabina.gov.it

Al **COMUNE DI FARA IN SABINA**
Settore Programmazione e Gestione del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici – Ufficio tecnico manutentivo
brizi.andrea@farainsabina.gov.it

Alla **REGIONE LAZIO**
Ufficio Rappresentante unico e Ricostruzione,
Conferenze di servizi
conferenzediservizi@regione.lazio.legalmail.it

Ai concessionari e gestori di pubblici servizi:

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
anas.lazio@postacer.stradeanas.it

ACQUA PUBBLICA SABINA S.p.A.
Info.aps@pec.it

TERNA S.p.A.- RETE ELETTRICA NAZIONALE
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
eneldistribuzione@pec.enel.it

ITALGAS S.p.A.
italgas@pec.italgas.it
Soc. ENI S.p.A.
eni@pec.eni.com

Ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti:

Società Tornarino S.r.l.
tornarinosrl@pec.it

al progettista incaricato
Arch. Marco Pezzotti
m.pezzotti@pec.archrm.it

Con riferimento all'oggetto in atti al prot. **2085** del **13.02.2020** ed alle successive integrazioni pervenute con nota **4571** del 3/04/2020, con nota **6971** del 5/06/2020 e con nota **6979** del 5/07/2020, questa Soprintendenza dall'esame istruttorio ha rilevato che l'intervento progettuale:

- riguarda la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali al Piano di Lottizzazione convenzionata "Tornarino" – Comparto "A", in "Zona D Artigianato e piccola industria - Sottozona D2 espansione" del vigente P.R.G.;
- nella Tav. B del P.T.P.R. adottato ed approvato, **ricade nella fascia di rispetto di protezione delle acque pubbliche (art. 35 delle N.T.A.)** e, secondo il **punto 8 dell'art. 35** delle N.T.A. del PTPR, è previsto che:

Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, come delimitate dagli strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i territori sprovvisti di PTP, alla data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonché per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

 - a) *mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall'argine;*
 - b) *comprovata esistenza di aree edificate contigue;*
 - c) *rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o sottoposti a vincolo paesistico;*
- nella Tav. A del PTPR adottato ed approvato ricade all'interno del "Paesaggio Agrario di valore";
- dalle integrazioni che sono state richieste con nota **2659-P** del **24/02/2020** e che sono giunte al nostro protocollo con nota **4571** del **3/04/2020**, si desume che la condizione di inedificabilità assoluta entro la fascia dei 50m non è stata rispettata nell'elaborato di progetto (*tale condizione vale anche per le vasche di laminazione oltre che per le opere infrastrutturali previste*).

Tutto ciò premesso, questa **Soprintendenza** esprime **parere negativo** in quanto il progetto non è conforme alle norme del PTPR e richiede che venga presentato un nuovo progetto che tenga conto delle prescrizioni summenzionate o, in alternativa, si richieda l'applicazione della speciale procedura prevista per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, da realizzarsi in deroga alle modalità di tutela dei beni e delle aree



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 00192 ROMA tel. 063265961; fax 063214447
PEC: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it e-mail: sabap-laz@beniculturali.it

sottoposti a vincoli paesaggistici , secondo le specifiche modalità applicative regionali di cui alla nota del 23.01.2020 – prot. n.0063818 ad integrazione della precedente nota del 03.04.2019 prot. n° 0261120, nonché secondo le modalità operative definite dalla Ns. Direzione Generale con nota del 17.07.2019 – prot. n. 19803-P.

Ad ogni buon fine si fa inoltre presente che, gli elaborati grafici giunti in risposta alla nota **2659-P** del **24/02/2020**, hanno fornito un quadro molto parziale dell'intero piano di lottizzazione, per cui, qualora l'iter relativo al "Comparto A " si concludesse positivamente a seguito di una necessaria modifica del progetto così come precedentemente richiesto, si rimarrà comunque in attesa di una documentazione organica ed esaustiva per valutare successivamente le opere relative al completamento della lottizzazione.

Questa Soprintendenza, ha rilevato anche incongruenze in relazione al tempo trascorso tra l'approvazione del piano di lottizzazione (*Deliberazione di C.C. n. 27 del 20.09.2005*) e l'indizione della suddetta conferenza, per cui nell'attivazione del futuro procedimento amministrativo, pone in evidenza la necessità di puntuali chiarimenti in merito da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il funzionario architetto
(Arch. Lorenzo Mattone)

Lorenzo Mattone

La Soprintendente
(Dott.ssa Paola Refice)

Paola Refice



ASL
RIETI

0574 981101 - FAX 0746 279915

Allegato 4



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577
U.O.C. ISP - Direttore Dott. Pietro Dionette
Tel. 0746.279838 - Fax 0746.279915 - e-mail: p.dionette@asl.rieti.it

Prot. 42373

Rieti, 29/04/2020



Al Comune di Fara in Sabina (RI)

Pec: ufficioprotocollo@comunefarainsabina.pecpa.it

Oggetto: SUE001 - soc. Tornarino S.r.l.

Piano di lottizzazione convenzionata "Tornarino" - Convenzione urbanistica del 16-10-2018 - Sub Comparto "A" - Opere di Urbanizzazione.

Vista la richiesta avanzata con nota a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Fara in Sabina, Dott. Arch. Gianni Penta, Prot. 18998 del 29/08/2019;

Vista la Documentazione in formato elettronico sul sito del Comune di Fara in Sabina, a firma del Tecnico Progettista Arch. Marco Pezzotti, in accordo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2018 relativo alla approvazione del Piano di Lottizzazione riportato in oggetto;

Vista la Relazione Idrogeologica e Idrologico Idraulica del geologo David Simoncelli;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N.° 76 del 22/12/2016 di Approvazione Piano di Lottizzazione Tornarino;

Premesso che la competenza relativa all'accertamento della conformità allo strumento urbanistico è propria dell'Ufficio Tecnico Comunale e non di questa U.O.C.;

SI ESPRIME PARERE IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE

Subordinato, oltre alle condizioni asseverate negli elaborati presentati (Relazione Tecnica, Elaborati grafici, Relazione Idrogeologica, ecc.) a firma dei Tecnici sopraccitati, alle seguenti condizioni, riguardanti la rete idrica e quella fognaria:

- Le tecniche di costruzione ed i materiali impiegati dovranno assicurare la perfetta tenuta idraulica del fondo e delle pareti. La quota piezometrica dovrà essere superiore alla quota del terreno in ogni punto della rete. Si dovranno predisporre apparecchiature di scarico e sezionamento, per consentire adeguato e completo svuotamento dei tronchi della rete stessa. Gli scarichi delle condotte non dovranno essere in comunicazione diretta con la fognatura. Le diramazioni agli utenti è auspicabile siano munite di apparecchiatura automatica idonea ad

UOC: Servizio ISP - DIRETTORE : Dr. Pietro DIONETTE
e-mail: p.dionette@asl.rieti.it


impedire il ritorno dell'acqua già consegnata agli stessi utenti, causata da improvviso abbassamento della pressione di rete.

- Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte collegate dovranno essere impermeabili alla penetrazione di acque provenienti dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse dovranno resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico. Il tempo di permanenza delle acque nelle canalizzazioni non dovranno provocare fenomeni di settizzazione delle acque stesse. Le caditoie dovranno essere munite di dispositivi idonei ad impedire la fuoriuscita all'esterno di animali vettori e/o di esalazioni moleste. Tutti gli allacciamenti previsti alle reti pubbliche dovranno essere provvisti di manufatto idoneo ad una ispezione agevole. La permanenza nel sottosuolo delle reti fognarie dovrà essere realizzata evitando interferenze con gli altri servizi ed in particolare con la condotta della rete idrica. Le canalizzazioni fognarie dovranno essere sempre distanti e sotto le condotte di acqua potabile.
- Si fa presente che al momento della realizzazione delle infrastrutture previste, dovrà essere presentato progetto esecutivo delle stesse, con dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Competente, nella quale si attesti che sia la fognatura comunale che il depuratore, siano in grado di recepire i reflui provenienti dal nuovo insediamento.
- I requisiti igienico-sanitari sulle strutture civili ed industriali, sia pubbliche che private, da realizzare, saranno presi in considerazione, se richiesti, in fase di rilascio di provvedimento.


Si specifica inoltre che le prescrizioni indicate nel presente parere andranno integrate dalle eventuali prescrizioni dell'Ente Gestore del Servizio Idrico, che andrà comunque informato. A tale proposito è necessario che il Comune verifichi se il richiedente, nel caso di specie, debba richiedere il benessere per la realizzazione dell'opera al sopracitato Gestore.

Il presente parere comprensivo degli elaborati di cui agli atti, è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari. Esso non costituisce titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi, viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esime il richiedente dall'ottenimento di ulteriori pareri previsti dalle leggi vigenti laddove risultino necessari.

Istruttore
T.d.P. Dr. M. Baldi



Il Direttore del Servizio
Dott. Pietro Dionette



D. Dionette
A.S.L. RIETI
Dott.ssa Danila Dalla Vecchia
1101019010900277